

Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'Associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.

Fubine 15.06.11 in qualità di Presidente dell'Associazione L'abbraccio

Giuseppe Di Menza



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

### “ L'ABBRACCIO ”

#### Art. 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI

1- L'associazione di volontariato "L'ABBRACCIO", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi degli artt.36 e ss del Codice Civile e della Legge 266/91 sul volontariato ed opera anche per e con i Paesi in Via di Sviluppo (PSV).

2 – l'Associazione ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi:

#### COSTRUZIONE DELL'ABBRACCIO:

A.

- impegno nella ricerca di migliorare i rapporti tra le persone per concretizzare una buona relazione affettiva efficace

- prevenzione del disagio in tutte le fasce di età, disagio che può estrinsecarsi attraverso l'aggressività manifestantesi nella violenza o/e nell'autolesionismo (dalle varie dipendenze al semplice ma non meno drammatico malessere di coppia e nei rapporti tra generazioni diverse).

B.

- sensibilizzazione alla solidarietà e all'amore verso gli altri svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Sud del mondo, come impegno concreto.

#### STRUMENTI E MODALITA':

A.

- promozione di corsi di approfondimento, di formazione, di informazione, svolgendoli a tutti i livelli (psicologico, antropologico, spirituale...) della relazione, affettiva, soprattutto. Affinché sia uno strumento di miglioramento della comunicazione e punto di arrivo nei rapporti tra noi tutti, in risposta alla finalità dell'Associazione che è la costruzione dell'abbraccio: con i lontani e con i vicini.

- iniziative pratiche e concrete (campi di lavoro, week-end di studio, costituzioni di gruppi finalizzati...)

B.

- svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Sud mondo;  
- mettendo i bisogni del Bambino al centro dell'interesse nell'impegno nei Paesi in Via di Sviluppo, individuare le modalità e gli strumenti atti a dare risposta a questi bisogni: si comincia dall'istruzione e si prosegue con gli altri bisogni, in prima evidenza quelli primari (alimentazione, igiene, salute). La realizzazione concreta la si concorda con il personale sul posto: costruzione di scuole, ospedali, formazione specifica del personale, progetti di agricoltura e allevamento di bestiame.

## Art. 2 – PRINCIPI

1 - L'associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti salvo il rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell' Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- indipendenza da enti con finalità di lucro, esclusione di collegamenti con enti pubblici o privati, italiani o stranieri che abbiano scopo di lucro.

2 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall' Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

3 - Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci.

4 - L'associazione, non avendo fini di lucro, può utilizzare nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS.

5 - L'Associazione, in previsione di essere inserita in futuro, nei registri delle ONG, potrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “associazione non governativa” o dell'acronimo ONG.

## Art. 3 – SEDE, ARTICOLAZIONI E ACCORDI

1 - L'associazione ha sede in Fubine presso il domicilio del Presidente.

2 - La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale ; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

3 – L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati su tutto il territorio nazionale e all'estero; può inoltre, stabilire rapporti di collaborazione, affiliazione e stipulare accordi con altre Associazioni e Organizzazioni nazionali e internazionali.

#### Art. 4 - SOCI

1 - I soci sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e versano la quota associativa.

2 - All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.

3 – L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente portata a conoscenza dell'assemblea dei soci.

4 – L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

5 – Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea per opporsi alla delibera.

6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

fondatori;

ordinari;

onorari.

**Soci fondatori:** sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

**Soci ordinari:** sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

**Onorari:** sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci..

7 - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

8 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

9 - Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità

- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;

- inattività prolungata.

10 – Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, successiva alla delibera di esclusione provvede a comunicare i nominativi dei soci esclusi.

11 - L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità verso terzi.

#### Art. 5 – ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia in data 25.09.04 data di costituzione dell'Associazione.

## Art. 6 - ASSEMBLEE

1 - Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale.

2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3 - L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno;
- elenco dei soci ammessi o esclusi per qualsiasi motivo;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

Il primo punto dell'Ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

5 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 - Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto; le relative deliberazioni sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

8 - Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

9 - L'assemblea nomina il proprio Presidente e il proprio Segretario.

10 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

11 - Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il primo Regolamento può essere redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;

12 - Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- modifica dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

13 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano i soci sia dissenzienti che assenti.

14 - I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

## Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di cinque membri a non più di tredici membri., dura in carica per un triennio e può venir rieletto più volte consecutive. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

2 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ammettere nuovi soci;
- fissare l'ammontare della quota associativa
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- escludere i soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 9.
- attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti

3 – Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

## Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.

2 – I compiti del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

3 – Le altre cariche previste per la buona gestione dell'Associazione sono  
Il segretario e il tesoriere per le competenze loro specifiche di ruolo.

## Art. 9 – COLLEGIO DEI SINDACI

1 – I Sindaci sono nominati dall'Assemblea in un numero di 2, durano in carica 3 anni e sono eleggibili per più mandati consecutivi.

2 – La carica di Sindaco è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

3 – Sono compiti del Collegio dei Sindaci.

- Verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;

- Verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- Verificare il bilancio consuntivo e preventivo prima della loro presentazione all'Assemblea;
- Redigere la relazione annuale al Rendiconto consuntivo e presentarle all'Assemblea.

#### Art. 10 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2 - Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

#### Art. 11 – DURATA E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

1 - La durata dell'associazione è illimitata.

2 – Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata da Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza da qualsiasi socio. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

3 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale, operanti in identico o analogo settore.

#### Art. 12 – RINVIO NORMATIVO.

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, della Legge 266/91 e a quella vigente in tema di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e le loro successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Menza